Ricorso del sig. Jean-François Vivier contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 maggio 2005

IT

(Causa T-196/05)

(2005/C 193/51)

(Lingua processuale: il francese)

Il 9 maggio 2005 il sig. Jean-François Vivier, residente in Le Petten (Paesi Bassi), rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- 1. annullare la decisione della Commissione che inquadra il ricorrente nel grado A\*6;
- 2. condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente è stato assunto dalla Commissione come agente temporaneo per un posto il cui livello di responsabilità era stato fissato, nel bando di concorso, con riferimento ai gradi da A7 ad A4 che, in base al nuovo sistema, equivalgono ai gradi da A\*8 ad A\*12. Tuttavia, in occasione della sua assunzione, il ricorrente è stato inquadrato nel grado A\*6.

Il ricorrente chiede l'annullamento di quest'ultima decisione, affermando che essa viola l'art. 9 del regime applicabile agli altri agenti, dato che il ricorrente è stato assunto ad un grado inferiore al livello di responsabilità previsto per il suo posto. Il ricorrente sostiene inoltre che l'art. 12 dell'allegato XII dello Statuto, fatto valere dalla Commissione per giustificare la sua decisione sull'inquadramento, non si applica nel suo caso, dato che egli è entrato in servizio dopo il 30 aprile 2004.

Ricorso di Åsa Sundholm contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 maggio 2005

(Causa T-197/05)

(2005/C 193/52)

(Lingua processuale: il francese)

Il 9 maggio 2005 la sig.ra Åsa Sundholm, residente in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Xavier

Martin Membiela, Albert Coolen e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione che compila la relazione di evoluzione di carriera della ricorrente per il 2003,
- 2. condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere anzitutto l'esistenza di incoerenze manifeste tra i punteggi e i commenti del notatore, che comporterebbero una violazione dell'obbligo di motivazione.

La ricorrente fa valere, inoltre, un errore manifesto di valutazione in quanto le è contestato di aver chiesto ai suoi superiori gerarchici alcune precisazioni in merito alla maniera di svolgere i propri compiti, senza che gli stessi dimostrino che le dette istruzioni erano state previamente fissate in maniera tale da non richiedere chiarimenti.

Infine, la ricorrente adduce una pretesa violazione dei diritti della difesa, facendo valere che il notatore d'appello avrebbe basato la sua decisione su elementi nuovi senza consentirle di fornire la sua opinione a tale proposito.

Ricorso della sig.ra Laura Gnemmi contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 maggio 2005

(Causa T-199/05)

(2005/C 193/53)

(Lingua processuale: il francese)

Il 18 maggio 2005, la sig.ra Laura Gnemmi, residente Arona (Italia), rappresentata dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare l'esercizio di valutazione 2003 per quanto la riguarda;
- 2. in subordine, annullare il suo rapporto di valutazione di carriera per il periodo 1.1.2003-31.12.2003;
- 3. condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente fa valere gli stessi motivi fatti valere nell'ambito della causa T-97/04 (¹), che riguarda il suo rapporto di valutazione per il periodo 2001-2002.

(1) GU C 106 del 30.4.2004, pag. 82

Ricorso del sig. Michael Cwik contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 maggio 2005

(Causa T-200/05)

(2005/C 193/54)

(Lingua processuale: il francese)

Il 12 maggio 2005 il sig. Michael Cwik, residente in Tervuren (Belgio), rappresentato dall'avv. Nicolas Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del direttore generale della DG ECFIN 25 giugno 2004, recante conferma, senza modifiche, del rapporto di evoluzione della carriera (REC) del ricorrente per il periodo 1 gennaio — 31 dicembre 2003;
- 2) annullare, in quanto necessario, la decisione della Commissione 24 gennaio 2005, recante rigetto del reclamo del ricorrente (R/970/04);
- 3) condannare la convenuta al pagamento di un indennizzo simbolico di valore pari a EUR 1,00;
- 4) condannare la convenuta a tutte le spese del ricorso.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti utilizzati dal ricorrente riguardano il nuovo sistema di valutazione dei dipendenti, e sono simili a quelli invocati nella causa T-96/04. Inoltre, il ricorrente sostiene che tale nuovo sistema favorirebbe sviamenti di potere, in quanto il numero di punti di merito concessi sarebbe condizionato dalle promozioni previste. Il ricorrente sostiene infine che il rapporto contestato sarebbe caratterizzato da manifesti errori di valutazione.

Ricorso del sig. José María Perez Santander contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 18 maggio 2005

(Causa T-201/05)

(2005/C 193/55)

(Lingua processuale: il francese)

Il 18 maggio 2005 il sig. José María Perez Santander, residente in Ixelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare l'inquadramento nel grado concesso al ricorrente nella decisione relativa alla sua assunzione, nella misura in cui tale inquadramento è fondato sull'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII del nuovo Statuto;
- di conseguenza, ricostruire la carriera del ricorrente (ivi inclusi la valorizzazione della sua esperienza nel grado così rettificato, i suoi diritti all'avanzamento di carriera e i suoi diritti pensionistici), a partire dal grado in cui egli avrebbe dovuto essere nominato in base al bando di concorso a seguito del quale egli è stato iscritto nell'elenco di riserva per le assunzioni, vale a dire o nel grado indicato in tale bando di concorso o nel grado equivalente in base alla classificazione del nuovo Statuto (e con attribuzione dello scatto adeguato conformemente alle norme applicabili prima del 1º maggio 2004), con effetto a partire dalla decisione relativa alla sua nomina;